

PRIMA LETTURA

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Bonus Giovani under 35: al via le domande dal 16 maggio 2025

di Francesco Geria – LaborTre Studio Associato | 13 MAGGIO 2025

La circolare INPS del 12 maggio 2025, n. 90 fornisce le istruzioni operative in merito all'applicazione dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 22 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (cd. "decreto Coesione"), denominato "Bonus Giovani".

La misura, adottata al fine di favorire l'inserimento stabile dei giovani nel mercato del lavoro, si applica alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, a favore di soggetti che, alla data dell'assunzione o trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni e non siano mai stati occupati con contratto a tempo indeterminato.

L'esonero contributivo spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi INAIL), entro il limite mensile di 500 euro per ciascun lavoratore. Un'agevolazione rafforzata, fino a 650 euro mensili, è riconosciuta ai datori di lavoro privati che assumono in unità ubicate nelle Regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. La misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, che è stata rilasciata con decisione C (2025) 649 final del 31 gennaio 2025.



<p>Datori di lavoro che possono accedere agli incentivi</p>	<p>Tutti i datori di lavoro privati possono accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 22, commi 1 e 3, del D.L. n. 60/2024, anche se non rivestono la qualifica di imprenditori.</p> <p>Tra questi rientrano anche i datori di lavoro del settore agricolo.</p> <p>Rileva in tal senso la qualificazione dell'ente come privato, restando pertanto esclusi gli enti qualificabili come Pubblica Amministrazione, secondo l'elenco contenuto nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.</p>
<p>Rapporti di lavoro incentivati</p>	<p>L'esonero spetta per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri (esclusi i dirigenti) effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.</p> <p>I soggetti assunti devono, alla data dell'assunzione o della trasformazione, avere un'età inferiore a 35 anni (ossia 34 anni e 364 giorni) e non aver mai avuto un contratto a tempo indeterminato.</p>

	<p> Attenzione</p> <p>È irrilevante che il rapporto di apprendistato non sia stato confermato alla scadenza: ciò non preclude la fruizione dell'incentivo.</p> <p>La misura rafforzata è applicabile ai rapporti di lavoro con sede o unità produttiva nelle Regioni della ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), a partire dal 31 gennaio 2025, solo previa presentazione della domanda prima dell'assunzione o trasformazione.</p> <p>In tali casi, l'incentivo massimo è pari a 650 euro mensili.</p> <p>Restano esclusi i contratti di lavoro domestico, i contratti di apprendistato confermati, e il lavoro intermittente.</p> <p>Rientrano invece i contratti part-time, le assunzioni in cooperativa (L. 142/2001) e quelle tramite agenzie per il lavoro con contratto a tempo indeterminato, anche se la missione è a termine.</p>
<p>Assetto e misura degli incentivi</p>	<p>L'incentivo si articola in due misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ordinaria: 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, fino a 500 euro/mese per 24 mesi. • rafforzata (ZES): fino a 650 euro/mese, sempre per 24 mesi. <p>In caso di rapporti inframensili, il massimale è riproporzionato (16,12 €/giorno o 20,96 €/giorno).</p> <p> Attenzione</p> <p>Nei contratti part-time, il tetto è proporzionalmente ridotto. Resta ferma l'aliquota di computo pensionistico. L'esonero non si applica ai contributi INAIL, al TFR accantonato al fondo tesoreria, ai fondi bilaterali e solidarietà, al contributo formazione continua, e ai contributi di solidarietà (complementare, spettacolo, sport). È incluso il contributo aggiuntivo IVS 0,50%.</p>
<p>Condizioni di spettanza degli incentivi</p>	<p>Condizioni generali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rispetto dei principi generali ex art. 31 D.Lgs. 150/2015: nessuna violazione diritto di precedenza, assenza di sospensioni in corso salvo eccezioni, comunicazioni tempestive. • I benefici economici nelle somministrazioni sono in capo all'utilizzatore. • Non si applicano i limiti relativi a obblighi assunzionali o rapporti precedenti tra aziende collegate. • È richiesto il rispetto di DURC, normative su lavoro e sicurezza, e CCNL firmati da organizzazioni comparativamente rappresentative. <p>Condizioni specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Età inferiore a 35 anni alla data della prima assunzione/trasformazione. • Nessuna precedente occupazione a tempo indeterminato

	<p>(sono irrilevanti apprendistato non confermato, lavoro intermittente, domestico, autonomo).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assenza di licenziamenti individuali/collettivi nei 6 mesi precedenti nella stessa unità produttiva. • Assenza di licenziamenti per GMO nei 6 mesi successivi, pena la revoca dell'esonero. • In caso di trasferimento fuori dalla ZES, l'incentivo è ridotto da 650 a 500 euro.
<p>Condizioni per il riconoscimento del diritto agli incentivi. Casi particolari</p>	<p>Sono chiarite le seguenti casistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • doppio part-time in contemporanea con datori diversi: beneficio spettante se decorrenza coincidente; • trasferimento d'azienda o cessione del contratto: l'esonero si trasferisce per il residuo; • riqualificazione da lavoro autonomo a subordinato: preclusa la fruizione; • se un rapporto incentivato cessa e il lavoratore è riassunto da altro datore entro il 31/12/2025, l'esonero è riconoscibile per il periodo residuo.
<p>Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato</p>	<p>Incentivo ex art. 22, comma 1: misura generalizzata, non selettiva, non rientra tra gli aiuti di Stato soggetti ad autorizzazione UE.</p> <p>Incentivo ex art. 22, comma 3: misura selettiva per le Regioni ZES. Sottoposta ad autorizzazione UE (C (2025) 649 final). Il beneficio non può superare il 50% dei costi salariali (retribuzione lorda + contributi obbligatori).</p> <p> Attenzione</p> <p>Escluse le imprese in difficoltà secondo il Regolamento (UE) n. 651/2014.</p>
<p>Coordinamento con altri incentivi</p>	<p>L'esonero non è cumulabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con gli esoneri e le riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro (es: incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012); <p> Attenzione</p> <p>È possibile fruire prima dell'incentivo previsto dalla legge n. 92/2012, per un rapporto di lavoro a tempo determinato, e poi degli incentivi in commento per la trasformazione a tempo indeterminato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione Sud, di-

	<p>sciplinata dall'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, da ultimo, dall'articolo 1, commi da 406 a 422, della legge di Bilancio 2025, come espressamente previsto dai commi 411 e 419 della medesima disposizione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • con l'incentivo previsto per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151; • con l'incentivo previsto per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015, al 20% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. • nelle ipotesi di lavoratori assunti occupati in Paesi extracomunitari non convenzionati; • con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell'edilizia. <p>L'esonero, invece, risulta cumulabile ed è compatibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216; • con l'esonero disciplinato dall'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere" di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta; • con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre prevista dall'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) e l'esonero parziale per le madri di due o più figli, disciplinato dall'articolo 1, comma 219, della legge di Bilancio 2025.
<p>Procedimento di ammissione agli incentivi – Adempimenti dei datori di lavoro</p>	<p>Il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi in argomento deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza <i>on-line</i> disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani".</p>

	<p> Attenzione</p> <p>Il modulo sarà disponibile sul sito istituzionale a decorrere dal 16 maggio 2025.</p> <p>Nel modulo di istanza <i>on-line</i> devono essere indicate, come previsto l'articolo 4 del decreto attuativo, le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> dati identificativi dell'impresa; dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato; tipologia di contratto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l'eventuale percentuale oraria di lavoro; importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l'ammontare dell'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro; indicazione della Regione e della provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo). <p>Con specifico riferimento all'esonero di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto Coesione, si precisa che la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.</p> <p>Diversamente, la domanda di riconoscimento dell'esonero di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, che, come precisato, per il suo carattere selettivo sul piano territoriale costituisce aiuto di Stato, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso. I termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza. Non può essere accettata una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav/Unisomm.</p> <p>L'esonero è soggetto alla disponibilità delle risorse economiche specificatamente stanziare.</p>
<p>Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli incentivi nella sezione del flusso Uniemens</p>	<p>Nel flusso Uniemens, i datori devono indicare nella sezione i codici specifici previsti per identificare la misura agevolativa. Le modalità tecniche sono contenute in allegato alla circolare.</p> <p>Datori di lavoro privati</p> <p>Con particolare riferimento all'esonero "giovani under 30", di cui alla legge di Bilancio 2018, nel caso in cui il datore di lavoro interessato stia fruendo dell'agevolazione al 50% per il medesimo rapporto di lavoro (c.d. incentivo GECCO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, lo stesso deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e alla conseguente applicazione del</p>

	<p>nuovo esonero. Enti pubblici</p> <p>Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro interessato stia già fruendo dell'agevolazione al 50% per il medesimo rapporto di lavoro (esonero giovani "under 30" di cui alla legge di Bilancio 2018) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100% in trattazione, deve procedere all'invio di appositi "elementi V1 Causale 5" a sostituzione di ciascuno dei mesi per i quali, a partire da settembre 2024, è stato dichiarato lo sgravio con il precedente codice di recupero, sostituendolo con il codice dell'esonero giovani di cui alla presente circolare.</p>
--	---

Riferimenti normativi

- Inps, Circolare 12 maggio 2025, n. 90
- D.L. 7 maggio 2024, n. 60, art. 22
- Decreto interministeriale 9 maggio 2025, n. 66